# Il Sistema europeo di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

Ricerca promossa da



Realizzata da Centro Studi EdaPro – Edizioni Ambiente

## **PREMESSA**

A fine 2015 le regole comuni europee sulla gestione degli imballaggi coinvolgono una popolazione complessiva di più di 500 milioni di abitanti di 28 Paesi europei (comprendendo la Croazia, ultima entrata nell'Unione).

Il quadro d'insieme presenta situazioni difformi tra Paese e Paese: le radicate differenze storico-culturali portano la normativa nazionale a prevalere largamente rispetto alle regole comuni dettate dall'Europa, rendendo sempre più difficile l'individuazione di gruppi omogenei di Paesi da confrontare tra loro.

Ciò non toglie che l'evoluzione della normativa e dei sistemi stessi sia influenzata dai temi dell'attuale dibattito a livello europeo (in specie quelli legati all'economia circolare).

Nell'ordine verranno presentati i seguenti temi:

- MEGA TREND
- NOVITA' SINGOLI PAESI
- PAESI EXTRA UE
- EVOLUZIONE CONTRIBUTI

#### > I MEGA TREND

- Rafforzamento EPR
- Legislazione imballaggi e legislazione rifiuti
- Rafforzamento del ruolo delle Autorità locali
- Libero mercato vs sistema centralizzato

#### NOVITA' SINGOLI PAESI

 le novità di maggior rilievo intervenute nei diversi Paesi europei

#### > PAESI EXTRA UE

 la nuova sezione del sito imballaggi.org, con le schede Paese di Norvegia e Albania

#### > EVOLUZIONE CONTRIBUTI

• le variazioni più significative delle tariffe – o fee – versati dagli aderenti ai Compliance Scheme


## I MEGA TREND: il rafforzamento dell'EPR

#### La proposta di Direttiva sull'Economia circolare e l'inserimento della definizione di EPR

Da analisi condotte dall'OCSE, risulta chiaro che uno degli approcci sempre più utilizzati e che si dimostra particolarmente idoneo a chiudere il ciclo rifiuti/ risorse è quello della responsabilità estesa del produttore.

Un concetto molto presente ai decisori europei, che nella proposta di direttiva sull'Economia circolare, hanno ritenuto opportuno soddisfare le richieste, pervenute da più parti, di introdurre nella legislazione europea una definizione più puntuale di EPR.

Figura 2 | Adozione di Epr, cumulata, 1970-2013



**Fonte:** Ocse, "The State of Play on Extended Producer Responsibility (Epr): Opportunities and Challenges Promoting Sustainable Materials Management through Extended Producer Responsibility", 17-19 giugno 2014, Tokyo, Giappone.

#### **TRASVERSALE 2016**

# I MEGA TREND: il rafforzamento dell'EPR

Tra la prima stesura (luglio 2014) della proposta di direttiva sull'Economia Circolare e la seconda (dicembre 2015), il decisore europeo ha posto attenzione nel **ridefinire la nozione di EPR**: è stato abbandonato il comma 1bis e si è preferito modificare quello già esistente nella direttiva rifiuti (2008/98/Ce).

• 1° definizione (luglio 2014): al comma 1 era stato previsto che seguisse il comma 1 bis: extended producer responsibility is an environmental policy approach in which a producer's responsibility for a product is extended to the post-consumer stage of a product's life cycle;

#### • 2° definizione (dicembre 2015):

1. In order to strengthen the re-use and the prevention, recycling and other recovery of waste, Member States may take legislative or non-legislative measures to ensure that any natural or legal person who professionally develops, manufactures, processes, treats, sells or imports products (producer of the product) has extended producer responsibility. Such measures may include an acceptance of returned products and of the waste that remains after those products have been used, as well as the subsequent management of the waste and financial responsibility for such activities. These measures may include the obligation to provide publicly available information as to the extent to which the product is re-usable and recyclable.

Such measures may also include the establishment of extended producer responsibility schemes defining specific operational and financial obligations for producers of products.

#### **TRASVERSALE 2016**

# I MEGA TREND: il rafforzamento dell'EPR

Anche i requisiti minimi in materia di EPR sono stati ridefiniti e non sono più nell'allegato VII, ma fanno parte dell'articolato (Articolo 8a) della direttiva stessa.

Inoltre, vi sono numerose precisazioni rispetto a molti aspetti (definizione degli obiettivi di gestione; l'istituzione di un sistema di rendicontazione; obbligo da parte dei Compliance scheme di rendere disponibili informazioni sulle modalità di adesione, i fee, e altro ancora).

Per approfondimenti, vedi intero articolato nella documentazione in fondo a questo documento.

A parere di molti analisti, la responsabilità condivisa esce così **rafforzata**; secondo EXPRA "i requisiti proposti possono garantire una parità di condizioni per i produttori, i Compliance scheme e gli altri attori della catena di gestione dei rifiuti".

Nella realtà della gestione dei rifiuti di imballaggio, questa tendenza a livello europeo si sta già traducendo in specifiche misure adottate o in corso di adozione in diversi Paesi:

- aumento dei settori merceologici sottoposti alla responsabilità estesa dei produttori,
- obbligo di adesione a un Compliance scheme, in specie per la gestione degli imballaggi domestici, e relativa abolizione della self-compliance,
- revisione dei requisiti per l'autorizzazione dei Compliance scheme.

## I MEGA TREND: legislazione imballaggi e legislazione rifiuti

A livello europeo, la normativa sugli imballaggi è sempre più "confiscata" dalla più generale legislazione sui rifiuti.

L'obbligo di introdurre entro il 2015 le raccolte differenziate dei principali materiali per i rifiuti domestici / assimilabili e gli elevati obiettivi di riciclo e preparazione al riutilizzo posti dalle direttive, tendono a far sì che le grandi partite delle raccolte differenziate si giochino sui rifiuti urbani e non più sulla "nicchia" degli imballaggi.

Nella realtà della gestione dei rifiuti di imballaggio, questa tendenza a livello europeo si sta già traducendo in:

- accelerazione delle raccolte allargate,
- allargamento dell'EPR anche i produttori dei prodotti i cui rifiuti dovranno essere raccolti insieme agli imballaggi,
- nuovi obiettivi di raccolta e riciclo per i Compliance scheme,
- incentivi per la prevenzione,
- ricorso ai deposito cauzionali o incentivazione al riutilizzo.

## I MEGA TREND: il nuovo ruolo delle Autorità locali

L'allargamento delle raccolte porta con sé un sempre maggiore coinvolgimento delle Autorità locali:

- nei Paesi dove il Compliance scheme organizza e gestisce direttamente le operazioni di raccolta attraverso un sistema parallelo a quello della raccolta di rifiuti indifferenziati (sistema duale), aumenta la collaborazione tra sistemi e Comuni (Austria, Germania, Paesi Bassi, Irlanda, Polonia, Svezia, Bulgaria, Estonia, Lituania),
- in altri Paesi è stato introdotto l'obbligo di stipulare contratti con i Comuni per le raccolte (Romania e Slovacchia).

## I MEGA TREND: libero mercato vs gestione centralizzata

Si registra una divaricazione sempre più pronunciata tra:

- **sistemi di libero mercato** (basati sulla concorrenza di un numero crescente di Compliance scheme che operano in parallelo o in nicchie specializzate),
- e sistemi a gestione centralizzata, dove lo schema nazionale ha un'unica cabina di regia in grado di amministrare le variabili economiche e ambientali.

Nei 28 paesi, i sistemi attivi sono 161 e si va da situazioni tendenzialmente "centralizzate", come Francia, Italia, Spagna o Repubblica Ceca, fino a paesi dove la molteplicità dei sistemi è arrivata a numeri sconcertanti: Germania 17, Regno Unito 22, Lituania 40.

L'Austria ha recentemente optato per il libero mercato, la Repubblica Ceca cerca di "difendere" il suo sistema centralizzato, la Slovacchia ha introdotto modifiche al suo sistema libero e la Francia sta discutendo se concedere l'autorizzazione a nuovi sistemi.

## I MEGA TREND: libero mercato vs gestione centralizzata

Un articolo di *Materia rinnovabile* (la rivista bimestrale edita da Edizioni Ambiente), così commenta il dibattito in corso tra i due modelli:

"La trasformazione continua è anche dovuta a ripensamenti o contenziosi internazionali rispetto al modello adottato. I paesi a sistema centralizzato rivendicano la validità della loro scelta, in grado di armonizzare il comportamento di tutti gli operatori nazionali, ma vengono accusati di scarsa flessibilità o di abuso di posizione dominante. I paesi a sistema multiplo si presentano come espressione del libero mercato, ma scontano a volte una frammentarietà delle azioni che rende volatili prezzi e fee, nonché qualche difficoltà nella tracciabilità e continuità dei flussi di materiale ... Il dibattito sul contrasto tra i due modelli è molto acceso, anche se appare evidente che la svolta in atto, combinata con i nuovi orientamenti e obiettivi dell'economia circolare, richiede una riformulazione che giunga a un risultato contemporaneamente flessibile e sotto controllo".

#### > I MEGA TREND

- Rafforzamento EPR
- Legislazione imballaggi e legislazione rifiuti
- Rafforzamento del ruolo delle Autorità locali
- Libero mercato vs sistema centralizzato

#### NOVITA' SINGOLI PAESI

le novità di maggior rilievo intervenute nei diversi Paesi europei

#### > PAESI EXTRA UE

 la nuova sezione del sito imballaggi.org, con le schede Paese di Norvegia e Albania

#### > EVOLUZIONE CONTRIBUTI

• le variazioni più significative delle tariffe – o fee – versati dagli aderenti ai Compliance Scheme

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: AUSTRIA**

## Definizione corrispettivi per i Comuni

Dopo l'apertura alla concorrenza, l'Austria procede con l'emanazione di misure per completare il quadro giuridico entro cui il sistema di libero mercato deve muoversi.

L'ultima novità è stata introdotta dal Regolamento del 23 settembre 2015 n. 275: dal **1° gennaio 2016**, una serie di formule (piuttosto complesse) stabiliranno il tasso di copertura dei costi che i diversi Compliance scheme devono corrispondere alle Autorità locali per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio.

La norma, che tiene conto dei programmi di raccolta differenziata o mista dei diversi Laender, mira a garantire regole comuni per tutti i Compliance scheme.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: AUSTRIA**

## I nuovi Compliance scheme autorizzati dopo l'apertura alla concorrenza

Oltre al Compliance scheme ARA, sono stati autorizzati a gestire gli imballaggi domestici anche:

- Bonus Holsystem: è una impresa privata specializzata nella gestione di rifiuti di imballaggio di tutti i materiali, provenienti soprattutto dal settore agricolo, delle costruzioni e della ristorazione. Dal 2015 si occupa anche di imballaggi domestici.
- Reclay UFH: Reclay Austria è una controllata del Gruppo Reclay, società nata in Germania nel 2002. La società opera a livello internazionale nel campo della gestione ambientale e dello smaltimento dei rifiuti e ha 11 sedi dislocate in diversi Paesi, tra cui il Canada, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Francia, l'Ungheria, il Cile, ecc.
- Interseroh Austria: già presente in Austria dal 2011, Interseroh Austria gestiva imballaggi commerciali. Dal 2015 si occupa anche della gestione dei rifiuti di imballaggio di provenienza domestica.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: GERMANIA**

#### La proposto di legge sul riciclo

A ottobre del 2015, il Ministero dell'Ambiente ha messo in consultazione una proposta di legge sul riciclo (*Recycling law*) che andrà a sostituire la *Packaging Ordinance*.

La proposta di legge prevede:

- l'allargamento delle raccolte: i rifiuti provenienti da prodotti non-imballaggio in plastica e metallo che diventano rifiuti presso gli "utilizzatori finali privati" dovranno essere raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio
- nuovi obiettivi di raccolta per i Compliance scheme: i Compliance scheme autorizzati dovranno raccogliere 25 kg di rifiuti da imballaggio o non imballaggio pro capite all'anno. L'obiettivo sarà di 30 kg entro il 2020
- nuovi obiettivi di riciclo per i Compliance scheme: ogni Compliance scheme approvato dovrà raggiungere i seguenti obiettivi di riciclo o preparazione al riutilizzo calcolati in percentuale sul totale dei rifiuti raccolti. E cioè: 90% per vetro, metalli e carta; 80% per cartoni per bevande e altri compositi; 80% per la plastica. Per essa è previsto anche un obiettivo di recupero del 90%.
  - Inoltre, questi obiettivi aumenteranno del 5% dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: GERMANIA**

- obiettivi raccolta differenziata: almeno il 50% in peso di rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate allargate deve essere sottoposto a riciclo materiale. Nel 2020 la percentuale sale al 55%;
- allargamento dell'EPR: anche i produttori dei prodotti i cui rifiuti potranno essere raccolti insieme agli imballaggi rientreranno tra i soggetti responsabili della gestione dei rifiuti e saranno tenuti ad aderire a un Compliance scheme autorizzato, pagando fee corrispondenti;
- misure per promuovere il riutilizzo dei contenitori per bevande: i
  rivenditori dovranno adottare sistemi particolari di segnaletica da apporre
  sugli scaffali dei negozi per agevolare l'identificazione da parte del
  consumatore di contenitori di deposito riutilizzabili e one way.

Conclusa la consultazione, il testo dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Parlamento.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: FRANCIA**

#### La nuova Legge per la promozione dell'economia circolare

Il 17 agosto 2015 è stata pubblicata la Legge n. 2015-992, che promuove l'economia circolare, con nuove misure in materia di rifiuti. Le misure principali della proposta di legge comprendono:

- Nuovi obiettivi per i rifiuti:
  - **prevenzione**: riduzione del 10% entro il 2020 rispetto al 2010 della quantità di rifiuti domestici e similari;
  - **riciclo**: 55% di riciclo dei rifiuti (esclusi gli inerti e i pericolosi) entro il 2020 e aumento al 65% entro il 2025;
  - raccolta differenziata dei rifiuti organici: estesa su tutto il territorio nazionale entro il 2025:
  - **discariche**: riduzione del 30% della quantità di rifiuti (esclusi gli inerti e i pericolosi) da conferire in discarica al 2020 rispetto al 2010, e riduzione del 50% entro il 2025.
- Generali di gestione dei rifiuti: tutti i rifiuti non riciclabili provenienti da raccolta differenziata dovranno essere destinati al recupero energetico; armonizzazione graduale degli accordi per la raccolta differenziata della carta proveniente dai rifiuti di imballaggio e quelli della carta grafica, con l'adozione di colori standard per i contenitori per la raccolta.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: FRANCIA**

#### Imballaggi:

- dal 2016 divieto di utilizzo dei sacchetti monouso in plastica;
- dal 2017 divieto di utilizzo di altri tipi di shopper in plastica. Saranno ammessi solo sacchetti compostabili o prodotti utilizzando in parte materiali di origine biologica;
- dal 2020 divieto di utilizzo di stoviglie monouso in plastica (tazze, bicchieri, piatti). Ammesse solo stoviglie monouso compostabili o prodotte utilizzando in parte materiali di origine biologica;
- dal 2017 gli imballaggi delle spedizioni postali in plastica (per riviste, quotidiani, materiale pubblicitario, ecc.) devono essere biodegradabili e adatti al compostaggio domestico;
- entro il 2022 la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica dovrà essere allargata ad altre tipologie di rifiuti, su tutto il territorio nazionale.

#### • Compliance scheme e EPR:

- tutti i Compliance scheme dovranno dare il loro contributo per la costituzione di sistemi volontari di depositi cauzionali per il riciclo e il riuso;
- i Compliance scheme possono introdurre incentivi finanziari per incoraggiare la prevenzione dei rifiuti e la gestione dei rifiuti in prossimità del punto di produzione;
- l'EPR sarà imposto su una gamma più ampia di prodotti: dalle imbarcazione da diporto e sportive, a tutti i prodotti tessili per la casa, ai materiali da costruzione, fino ai prodotti e alle attrezzature per uso professionale.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: FRANCIA**

## Nuovi competitor per Eco-Emballages?

Il Ministero dell'ambiente sta valutando se e come autorizzare altri Compliance scheme per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici a partire dal 2017, anno in cui scade l'attuale autorizzazione di Eco-Emballages.

I primi concorrenti potenziali sono **Valorie** e **Landbell**. Entrambe le organizzazioni sono collegate ad aziende tedesche che operano in sistemi duali.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: FINLANDIA**

La normativa finlandese configura un sistema duale, che si è finora basato essenzialmente sul recupero e riciclo degli industriali / commerciali gestito dalle *Producer Organisation*, prioritariamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi.

Il Packaging and Packaging Waste Decree 518/2014 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2016, è fatto carico alle categorie dei Produttori (soggetti responsabili) di allestire una nuova rete nazionale di punti di raccolta dei rifiuti di imballaggio domestico, fin'ora a carico dei Comuni.

Il numero di punti di raccolta necessari sul territorio comunale deve essere determinato, tenendo conto:

- della quantità e del tipo di rifiuti da imballaggio che si stima siano prodotti nella zona interessata,
- dell'impatto ambientale e del costo di raccolta e trasporto.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: REGNO UNITO**

Ancora in crisi il particolarissimo sistema inglese basato sui certificati di riciclo. Difficoltà di raggiungimento degli obiettivi, causa scollamento tra autorità locali, riciclatori e decisioni governative.

Richiesta dei riciclatori: no alle raccolte multimateriale, contrarie allo spirito della direttiva.

Posizione opposta delle Autorità locali, perché nessuno finanzia le raccolte.

Posizione di DEFRA: attendista e non chiara.

Posizione Governo: istituzione di una cabina di regia e aumento dei businnes target

#### Cabina di regia

Istituita nel 2015, ha lo scopo di esaminare e rendere più coerente la raccolta e il riciclo dei rifiuti domestici.

La cabina di regia dovrà esaminare le opzioni per una graduale trasformazione verso un sistema più coerente e omogeneo per la raccolta, il riciclo e il trattamento dei materiali, al fine di migliorare il tasso di riciclo di alta qualità.

La cabina di regia sarà guidata da WRAP (Waste & Resources Action Programme) e sarà composto da membri provenienti da Defra, DCLG (Department for Communities and Local Government), rappresentati del governo locale e del settore dei rifiuti (British Retail Consortium e la Food and Drink Federation)

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: REGNO UNITO**

## **Business Target 2013-2017**

Gli obiettivi di riciclo che le imprese obbligate (nel loro insieme) devono garantire. Si tratta di valori più alti di quelli relativi agli obiettivi nazionali, perché tengono conto delle esenzioni e di altri fattori di conguaglio)

Material	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017
Carta e cartone	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%
Vetro	81%	81%	81%	81%	81%
Alluminio	43%	46%	49%	52%	55%
Acciaio	72%	73%	74%	75%	76%
Plastica	37%	42%	47%	52%	57%
Legno	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%
Totale riciclo	69%	69,9%	70,8%	71,8%	72,7%
Total recupero	75%	76%	77%	78%	79%

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: SVEZIA**

#### Il ruolo del Collection system

Fino al 1° novembre 2014, data di entrata in vigore dell'ultima *Ordinance*, non era prevista la possibilità, per le imprese, di cedere i propri obblighi a un Compliance Scheme. I soggetti responsabili agivano in self-compliance o aderendo direttamente alle diverse Organizzazioni del Materiali.

Con l'Ordinance (SFS 2014:1073) è stato introdotto il ruolo del Collection system autorizzato (il Compliance scheme), cui i soggetti obbligati possono demandare i propri obblighi.

La norma prescrive ai produttori di imballaggio anche di cooperare con le autorità locali nell'organizzazione dei sistemi di raccolta.

#### Rinvio al 2019

Secondo quanto stabilito in un primo momento dalla *Ordinanc*e stessa, le nuove disposizioni (in particolare quelle che regolano l'adesione ai Compliance scheme) dovevano entrare in vigore a fine marzo del 2017. Con il *Regolamento* 2015/514, l'*Ordinance* è stata modificata e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata prorogata di due anni: fine marzo 2019.

#### **Returpack diventa Pantamera**

Returpack (il Compliace scheme per i depositi obbligatori) ha cambiato nome in **Pantamera**, pur mantenendo il nome Returpack nella ragione sociale.

### Obiettivi riciclo e recupero 2017-2020 ipotizzati dal Piano di prevenzione sui rifiuti

	2017	2018	2019	2020
Plastica	45%	45%	45%	50%
Metalli	55%	55%	55%	55%
Carta/cartone	75%	75%	75%	75%
Vetro	75%	75%	75%	75%
Legno	15%	15%	15%	15%
Totale riciclo	65%	65%	65%	70%
Totale riciclo consumer sales*	44%	46%	48%	50%
Totale recupero	70%	70%	70%	80%
Totale recupero consumer sales*	49%	51%	53%	55%

<sup>\*</sup>L'introduzione di un obiettivo separato per gli imballaggi che diventano rifiuti presso i consumatori finali rappresenta per il Governo ceco un ulteriore strumento normativo per raggiungere l'obiettivo del 50% di riciclo o preparazione al riutilizzo dei rifiuti domestici entro il 2020.

## Nuove disposizioni su raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo

Alcune misure del Piano sono state attuate con il Regolamento 352/2014:

- introduzione della raccolta differenziata anche per i metalli, a partire dal 2015 (carta, plastica e vetro vengono raccolti separatamente già da molti anni).
- preparazione per il riutilizzo e il riciclo di almeno il 50% in peso dei rifiuti domestici tra cui carta, plastica, metallo e vetro, entro il 2020.
  - Sono stati fissati anche obiettivi intermedi: 46% entro il 2016 e 48% entro il 2018.

## "Difesa" del sistema centralizzato

Le modifiche apportate al *Packaging Act* (abrogazione obbligo per l'organizzazione autorizzata ad avere la propria sede centrale nella Repubblica Ceca) dovevano aprire la strada al possibile riconoscimento di altri Compliance Scheme, anche stranieri.

Tuttavia, nel 2015, dopo anni di trattative, Interseroh si è vista respingere la richiesta di autorizzazione ad operare: secondo il Ministero dell'Ambiente non soddisfava le condizioni dettate per legge (mancanza di accesso a una rete di raccolta e di un accordo per utilizzare il sistema di raccolta esistente, ecc.).

Interseroh, che ha accusato EKO-KOM di aver fatto pressioni sul Governo per impedire il rilascio dell'autorizzazione, ha intenzione di ricorrere in giudizio contro la decisione del Ministero.

## Nuovi corrispettivi per le Autorità locali

Fino al 2014, per le operazioni di raccolta e avvio a riciclo, EKO-KOM riconosceva alle Autorità Locali, con un contratto standard nazionale, un corrispettivo che variava secondo dimensione del Comune, quantitativi pro capite raccolti e metodo di raccolta utilizzato.

Dal **1° gennaio 2015**, i corrispettivi che EKO-KOM riconosce alle Autorità locali, sempre con un contratto standard nazionale, sono:

- corrispettivi per punti di raccolta,
- corrispettivi per la raccolta, che si distinguono in fissi e variabili (a seconda della dimensione Comune, dei quantitativi pro capite raccolti e del metodo di raccolta utilizzato),
- e corrispettivi per il recupero energetico.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: ROMANIA**

Ad ottobre del 2015 è stata approvata una nuova legge (Legge n. 249/2015) che prevede:

- nuovi obblighi per i Complicance scheme: essi dovranno stipulare contratti o altre forme di cooperazione con i Comuni per garantire il recupero di tutti i rifiuti di imballaggio domestici provenienti dalla raccolta differenziata,
- nuovi obblighi per le Autorità locali: i Comuni (o gruppi di comuni) avranno un corrispondente obbligo giuridico di stipula di contratti o altre forme di collaborazione con i Compliance scheme,
- e nuove procedure di autorizzazione per i compliance scheme: le autorizzazioni sono rilasciate per 5 anni, ma sono soggette a riconferma annuale. Entro il 2 novembre 2015 il Ministero dell'Ambiente doveva emanare una norma per definire le nuove procedure per l'autorizzazione medesima.

# **NOVITÀ SINGOLI PAESI: SLOVACCHIA**

# Il passaggio definitivo dal sistema di tassazione alla responsabilità estesa del produttore

Il Waste Act 79/2015 (che ha abrogato Packaging Act 119/2010) ha previsto:

- EPR: l'introduzione della responsabilità estesa del produttore in forma obbligatoria. L'onere della gestione dei rifiuti di imballaggio è sui Packer/filler, i Brandholder, distributori e importatori;
- **obblighi per le Autorità locali e Compliance scheme**: è stata confermata la responsabiltà delle Autorità locali per la raccolta dei rifiuti urbani, dunque anche delle raccolte differenziate. Per contro, il provvedimento impone ai Compliance scheme di stipulare contratti di raccolta con i Comuni, piuttosto che con imprenditori privati (come accadeva in precedenza);
- requisiti più stringenti per l'autorizzazione di sistemi collettivi: da stabilire con future norme;
- istituzione del Centro di coordinamento: I Compliance scheme e i self-complier devono istituire un centro di coordinamento per ogni flusso di rifiuti (imballaggi, RAEE, pile, accumulatori, ecc.), con lo scopo di garantire la concorrenza e monitorare l'adempimento degli obblighi;
- **abolizione del Recycling Fund entro la fine del 2016**: istituito nel 2001, il suo scopo era quello di sviluppare le infrastrutture di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti, tra cui gli imballaggi.

#### > I MEGA TREND

- Rafforzamento EPR
- Legislazione imballaggi e legislazione rifiuti
- Rafforzamento del ruolo delle Autorità locali
- Libero mercato vs sistema centralizzato

#### NOVITA' SINGOLI PAESI

 le novità di maggior rilievo intervenute nei diversi Paesi europei

#### > PAESI EXTRA UE

 la nuova sezione del sito imballaggi.org, con le schede Paese di Norvegia e Albania

#### > EVOLUZIONE CONTRIBUTI

• le variazioni più significative delle tariffe – o fee – versati dagli aderenti ai Compliance Scheme

## PAESI EXTRA UE

Nel 2015 è stata aperta una nuova sezione del sito dedicata alla disamina del sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Attualmente sono stati inseriti le schede paese della Norvegia e dell'Albania.

Entro giugno de 2016, è previsto l'inserimento delle schede pase di **Serbia, Bosnia e Macedonia** 

## PAESI EXTRA UE: NORVEGIA

L'accordo EEA obbliga la Norvegia al rispetto delle Direttive sugli imballaggi.

La European Economic Area, EEA (Spazio economico europeo, SEE) - fondata nel 1994 - è un mercato unico che prevede la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali attraverso tre dei quattro Stati membri EFTA - Islanda, Liechtenstein e Norvegia - e tutti i 28 stati membri dell'Unione europea (UE).

Gli Stati che aderiscono all'EEA partecipano al mercato interno unico dell'UE pur non essendo membri dell'Unione europea, di cui adottano quasi tutta la normativa, tranne che in materia di agricoltura e pesca.

Dal 1995 il settore è regolato da stringenti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e i produttori di imballaggi, tra cui spiccano elevati target di recupero e riciclo.

#### Soggetti obbligati

Filler (Utilizzatori), Importatori, Distributori (per gli imballaggi di servizio).

#### Posizione Autorità locali

Alle Autorità locali non competono obblighi istituzionali rispetto alle raccolte differenziate degli imballaggi. In pratica però, la raccolta dei rifiuti di imballaggi domestici è organizzata attraverso accordi tra i Compliance scheme (o le filiere dei materiali) e le strutture di raccolta dei Comuni, frequentemente rinnovati in dipendenza della fluttuazione dei prezzi dei materiali.

#### Raccolta e riciclo

Le raccolte di vetro e metalli sono prevalentemente miste, poi selezionate e avviate a riciclo; il cartone ondulato viene raccolto solo dal 2012, spesso insieme alla carta o al cartone per bevande. Particolare cura è posta nella selezione di quest'ultimo, giacché spesso soggetto alle tasse sui contenitori di bevande, che sono inversamente proporzionali alle quote di raccolta e riciclo.

Negli ultimi anni è stato molto incrementata la raccolta di plastica da avviare a riciclo, mentre prima era destinata prevalentemente al recupero energetico.

## PAESI EXTRA UE: NORVEGIA

#### **Compliance scheme**

Storicamente, in Norvegia, la gestione degli imballaggi è stata prevalentemente affidata alle Organizzazioni per materiale, che solo recentemente hanno sviluppato strutture simili ai Compliance scheme. Obiettivo primario di queste organizzazioni è il raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi volontari Governo/Produttori-Utilizzatori.

Le Organizzazioni dei materiali gestiscono sia il flusso domestico che industriale/commerciale.

Il principale Compliance scheme è **Grønt Punkt Norge (G.P.N.)**, ma ve ne sono numerosi che trattano diversi flussi e diversi materiali, tra cui **Syklus** (metalli e vetro) e **Renas** (cartone ondulato).

#### Tassa ambientale e basic tax sui contenitori per bevande

La tassa ambientale è applicata ai contenitori riutilizzabili e non riutilizzabili di tutti i tipi di bevande, compreso il latte e i succhi di frutta.

I Filler che partecipano a un Sistema di ripresa ottengono sconti sulla tassa (proporzionale al tasso di raccolta raggiunto e per ogni singolo materiale). Se il sistema raggiunge un tasso di raccolta del 95% o maggiore, il soggetto obbligato ottiene l'esenzione totale dall'imposta.

La basic tax si aggiunge alla tassa ambientale e viene applicata solo ai contenitori non riutilizzabili e per tutte le bevande, con l'esclusione di: latte e sostituti, bevande a base di cioccolato, bevande ottenute da polveri. L'imposta va pagata comunque, anche se i soggetti obbligati aderiscono a un sistema di deposito approvato che raggiunge i tassi di recupero richiesti.

## PAESI EXTRA UE: NORVEGIA

#### Sistemi autorizzati alla gestione dei contenitori per bevande

Il principale è **Infinitum** (ex Resirk Return System), che gestisce la maggior parte delle lattine e delle bottiglie in PET e HDPE non refillable, che hanno il deposito obbligatorio.

La seconda organizzazione, per importanza, è **GPN** (il Compliance scheme che gestisce il Punto verde) che si occupa di alcuni flussi di contenitori in plastica, metallo, cartoni per bevande, vetro.

**Rentpack** gestisce la maggior parte dei contenitori per bevande riutilizzabili, tra cui bottiglie, scatole, pallet, ecc. I contenitori sono di proprietà di Rentpack, che li dà a noleggio agli aderenti.

#### **Deposito**

I produttori e importatori possono decidere liberamente quale sistema adottare o a quale tra gli esistenti aderire. Se il sistema prevede un deposito obbligatorio, deve applicare quello stabilito dalla normativa norvegese, e cioè:

#### vendite al dettaglio:

- NOK 1 (0,108 euro) sui contenitori fino a 50cl
- NOK 2,50 (0,27 euro) sui contenitori sopra i 50cl

#### vendite all'ingrosso:

- NOK 1,20 (0,13 euro) sui contenitori fino a 50cl
- NOK 3,00 (0,324 euro) sui contenitori sopra i 50cl
- NOK 16,00 (1,727 euro) per altri tipi di imballaggio (casse, pallet, ecc.).

## PAESI EXTRA UE: ALBANIA

L'Albania ha chiesto di aderire all'Unione europea nel 2009. Nel giugno del 2014 è stata dichiarata la candidatura ufficiale.

La Decisione n. 177/2012, di recepimento della direttiva, stabilisce che l'implementazione delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti di imballaggio possono essere utilizzati strumenti economici, quali tasse sui prodotti.

Attualmente, è in vigore una tassa sugli imballaggi in plastica per liquidi, che viene pagata dal produttore del contenitore:

- ALL 1 (EUR 0,07) per container di fino al 1,5 litri;
- ALL 2 (EUR 0,14) per contenitori più grandi.

Dal 2016, i produttori di imballaggi e i Filler saranno tenuti a coprire tutte le spese derivanti dalla costituzione e gestione di sistemi di raccolta differenziata.

#### > I MEGA TREND

- Rafforzamento EPR
- Legislazione imballaggi e legislazione rifiuti
- Rafforzamento del ruolo delle Autorità locali
- Libero mercato vs sistema centralizzato

#### NOVITA' SINGOLI PAESI

 le novità di maggior rilievo intervenute nei diversi Paesi europei

#### > PAESI EXTRA UE

 la nuova sezione del sito imballaggi.org, con le schede Paese di Norvegia e Albania

#### > EVOLUZIONE CONTRIBUTI

 le variazioni più significative delle tariffe – o fee – versati dagli aderenti ai Compliance Scheme

## **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: AUSTRIA**

#### Aumento dei contributi i domestici

In seguito all'entrata in vigore del Regolamento con cui l'Austria ha definito i metodi di applicazione dei costi da corrispondere alle Autorità locali, ARA ha stimato un aumento dei costi di gestione del 6-8% per i domestici e, per il 2016, ha aumentato i fee di alcuni materiali, come mostra la tabella che segue.

#### Fee ARA per materiale (Euro/tonnellata)

	Materiali	Dal 1/01/2015	Dal 1/01/2016	
Domestici				
	Carta e cartone	95,00	95,00	
	Vetro	82,00	87,00	
	Metalli ferrosi	240,00	260,00	
	Alluminio	290,00	310,00	
	Plastica	565,00	610,00	
	Cartoni per bevanda	590,00	640,00	
	Altri materiali compositi	565,00	610,00	
	Ceramica	140,00	140,00	
	Legno	18,00	18,00	
	Tessili	200,00	200,00	
	Imballaggi biodegradabili	450,00	450,00	

# **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: AUSTRIA**

# Immutati, invece, i contributi ARA per gli industriali/commerciali

#### Fee ARA per materiale (Euro/

Commerciali/Industriali			
	Carta	35,00	35,00
	Vetro	50,00	-
	Metalli ferrosi	60,00	60,00
	Alluminio	80,00	80,00
	Film	70,00	70,00
	Imballaggi cavi	70,00	70,00
	EPS	190,00	190,00
	Materiali compositi	100,00	100,00
	Ceramica	140,00	140,00
	Legno	8,00	8,00
	Tessili	200,00	200,00
	Imballaggi biodegradabili	100,00	100,00



## **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: AUSTRIA**

Il discorso fatto per ARA, vale anche per i fee degli altri Compliance scheme che operano in Austria: nel 2016 **Interseroh** ha aumentato il valore dei contributi per i domestici e lasciati immutati quelli degli industriali commerciali. Per **Reclay** e **Bonus Holsystem** non è possibile fare un confronto con i fee dell'anno precedente, ma il loro valore è più o meno allineato con quello degli altri Compliance scheme.

#### Fee 2016 per materiale (Euro/tonnellata)

	Materiali	Bonus Holsystem	Reclay	Interseroh
Domestici				
	Carta e cartone	92,00	92,00	91,00
	Vetro	86,00	86,00	85,00
	Metalli ferrosi	255,00	250,00	253,00
	Alluminio	309,00	309,00	305,00
	Plastica	599,00	599,00	600,00
	Cartoni per bevanda	599,00	599,00	600,00
	Altri materiali compositi	599,00	599,00	600,00
	Ceramica	120,00	120,00	140,00
	Legno	18,00	18,00	18,00
	Tessili	150,00	150,00	180,00
	Imballaggi biodegradabili	420,00	420,00	450,00
Commerciali/Industriali				
	Carta	35,00	35,00	34,00
	Metalli ferrosi	60,00	60,00	60,00
	Alluminio	80,00	80,00	80,00
	Film	70,00	70,00	70,00
	Imballaggi cavi	70,00	70,00	70,00
	EPS	185,00	185,00	185,00
	Materiali compositi	100,00	100,00	100,00
	Ceramica	140,00	140,00	120,00
	Legno	8,00	8,00	8,00
	Tessili	92,00	92,00	-
	Imballaggi biodegradabili	100,00	100,00	100,00

# **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: BELGIO**

## Fee Fost-Plus in tendenziale aumento

### Fee per materiale (Euro/tonnellata)

	2015	2016
Vetro	24,10	23,90
Carta/cartone > 85% fibre	13,90	18,50
Acciaio > 50%	52,40	84,80
Alluminio> 50 micron	31,70	35,30
Bottiglie in HDPE, PET	111,10	147,10
Cartoni per bevande	232,70	249,80
Altri materiali recuperabili	267,70	287,30
Altri materiali non recuperabili	294,40	316,10

## **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: FINLANDIA**

In seguito alla riforma secondo cui, dal 1° gennaio 2016, i soggetti responsabili della gestione dei rifiuti di imballaggio dovranno fornire una nuova rete nazionale di punti di raccolta dei rifiuti di imballaggio domestico (fin'ora a carico dei Comuni) i fee per i domestici sono aumentati. Sono state introdotte anche alcune differenziazioni tre fee per imballaggi domestici e fee per industriali/commerciali, prima non esistenti.

### Fee RINKI (ex PYR) per materiale (Euro/

Tipologia di imballaggi	2015	2016
Cartone ondulato	6,00	7,00
Cartoni per bevande	61,00	74,00
Sacchi e coperture industriali in carta/cartone	19,00	17,50
Rulli interni (cores)	19,00	17,50
Imballaggi primari in carta/cartone	38,00	44,00
Imballaggi in plastica (domestici)	80,00	95,00
Imballaggi in plastica (industriali/commerciali)	-	40,00
Imballaggi in alluminio (domestici)	90,00	120,00
Imballaggi in alluminio (industriali/commerciali)	-	10,00
Imballaggi <u>in</u> acciaio	18,00	10,00
Imballaggi in banda stagnata (domestici)	90,00	120,00
Imballaggi in banda stagnata (industriali/commerciali)	-	10,00
Contenitori bevande (alluminio, banda stagnata e PET riciclabile), con deposito	-	-
Vassoi (trays) in PET riciclabile con deposito	-	-
Imballaggi in vetro (esclusi da deposito)	105,00	135,00
Imballaggi <u>in</u> legno	0,65	0,65

## **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: PAESI BASSI**

# In oscillazione, con forte aumento per plastica e compositi

Fee Stichting Afvalfonds Verpakking (SAV) per materiale (Euro/tonnellata)

	2013-2015	2016
Plastica	387,60	640,00
Bioplastica	21,20	20,00
Vetro	59,50	56,00
Carta e Cartone	23,30	22,00
Cartoni per bevande	12,00	18,00
Alluminio	21,20	20,00
Altri metalli	21,20	20,00
Legno	21,20	20,00
Altri materiali	21,20	20,00
Contenitori per bevande con deposito*	21,20	20,00
Bottiglie in plastica senza deposito**	7,50	7,50
Compositi	47,00	77,00

## **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: PORTOGALLO**

Fee Sociedade Ponto Verde (SPV) endenzialmente stabili, tranne per i multipack dove si registrano delle oscillazioni e l'aggiunta di nuove categorie di prodotti.

#### Fee per materiale (Euro/tonnellata)

	2	015	2	016
lmballaggi per prodotti di largo consumo	Primari	Multipack	Primari	Multipack
Vetro	16,10	-	16,10	-
Plastica	200,80	68,40	200,80	100,40
Carta e cartone	75,90	26,10	75,90	38,00
Plastiche miste	113,90	-	113,90	-
Acciaio	84,50	30,90	84,50	84,50
Alluminio	144,70	-	144,70	144,70
Legno	13,60	-	13,60	13,60
Altri materiali	228,80	-	228,80	228,80
Imballaggi per prodotti industriali				
Vetro	13,50	-	-	-
Plastica	23,80	-	-	-
Carta e cartone	7,00	-	-	-
Acciaio	24,40	-	-	-
Alluminio	49,40	-	-	-
Legno	9,10	-	-	-
Altri materiali	55,00	-	-	-
Imballaggi di servizio (shopper)				
Buste di plastica	200,8	-	200,8	-
Buste di carta	75,90	-	75,90	-

# **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: SPAGNA**

## Contributi Ecoembes stabili dal 2011

### Fee per materiale (Euro/tonnellata) dal 2011

Materiale	Euro/tonn
Carta e cartone	68,00
Acciaio	85,00
Alluminio	102,00
Bottiglie di PET e HDPE	377,00
Altre plastiche	472,00
Cartoni per bevande	323,00
Legno e sughero	21,00
Ceramica	20,00
Altri	472,00

# **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: ESTONIA**

Contributi ETO stabili dal 2011. Nel 2016 è stata aggiunta solo la categoria "altro".

#### Fee (Euro/tonnellata)

	2011-2015	2016
Imballaggi di vendita		
Vetro e ceramica	102,00	102,00
Carta e cartone	105,00	105,00
Cartoni per bevande	105,00	105,00
Plastica	409,00	409,00
Metalli	255,00	256,00
Legno	41,00	41,00
Altro	-	409,00
Imballaggi secondari e di trasporto		
Carta e cartone	93,00	93,00
Plastica	109,00	109,00
Metalli	128,00	128,00
Legno	41,00	41,00

# **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: REPUBBLICA CECA**

## Contributi **EKO-KOM** stabili dal 2011.

		Dal 1° aprile 2011 EUR/t
lmballaggi di vendita	Plastica soft (flessibile)	214,00
	Plastica rigida (≤ 5 litres)	214,00
	Plastica rigida (> 5 litres)	160,46
	Cartone ondulato	56,14
	Carta	112,97
	Vetro	74,96
	Acciaio	65,16
	Alluminio	86,78
	Metallo sopra i 5 litri	28,99
	Cartoni per bevande	159,31
	Compositi	229,24
	Legno	44,73
	Tessili	44,73
	Altri materiali	229,24

# **EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI: REPUBBLICA CECA**

## Contributi **EKO-KOM** stabili dal 2011.

		Dal 1° aprile 2011 EUR/t
mballaggi di vendita	Plastica soft (flessibile)	214,00
	Plastica rigida (≤ 5 litres)	214,00
	Plastica rigida (> 5 litres)	160,46
	Cartone ondulato	56,14
	Carta	112,97
	Vetro	74,96
	Acciaio	65,16
	Alluminio	86,78
	Metallo sopra i 5 litri	28,99
	Cartoni per bevande	159,31
	Compositi	229,24
	Legno	44,73
	Tessili	44,73
	Altri materiali	229,24

### **TRASVERSALE 2015: documentazione**

L'EPR come rivista dalla prima proposta di direttiva sull'Economia circolare (luglio 2014) – in rosso gli emendamenti previsti all'articolo 8 della direttiva 2008/98/Ce

#### Articolo 8

#### Responsabilità estesa del produttore

1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

- 1-bis: Per «responsabilità estesa del produttore» s'intende la responsabilità operativa e/o finanziaria del produttore nei confronti del prodotto estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo (in ingelse: extended producer responsibility means the producer's operational and/or financial responsibility for a product extended to the post-consumer state of a product's life cycle).
- 2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.

Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

- 3. Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.
- 2. Gli Stati membri adottano misure appropriate per far sì che i prodotti siano progettati in modo da ridurne gli effetti sull'ambiente nonché la produzione di rifiuti durante la fabbricazione e il successivo utilizzo, senza causare distorsioni del mercato interno.

  Tra le suddette misure rientrano misure di incentivazione dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad essere riutilizzati e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.
- 3. Nell'elaborare e applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi di cui all'allegato VII.
- 4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

#### -> segue

## **TRASVERSALE 2015: documentazione**

#### **ALLEGATO VII**

#### Requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

Requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore Nell'elaborare e applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri:

- 1. tengono conto della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica nonché dell'incidenza complessiva sull'ambiente, sulla salute umana e sul piano sociale, avendo cura di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
- 2. garantiscono una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e gli importatori che immettono beni sul mercato dell'Unione e i loro sistemi di conformità, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, i soggetti dell'economia sociale;
- 3. definiscono obiettivi misurabili in termini di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e/o recupero puntando a realizzare almeno gli obiettivi quantitativi vigenti stabiliti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di rifiuti;
- 4. fanno sì che i detentori di rifiuti che rientrano nel regime di responsabilità estesa del produttore dispongano delle dovute informazioni sui sistemi di raccolta esistenti:
- 5. istituiscono una procedura di rendicontazione volta a raccogliere dati sui prodotti immessi in commercio e, quando tali prodotti giungono al termine della loro vita utile, dati sulla loro raccolta e sul loro trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti, specificando, ove opportuno, i flussi di materiali;
- 6. si assicurano che i contributi finanziari a favore dei regimi di responsabilità estesa del produttore apportati dai produttori o dagli importatori di prodotti immessi nel mercato unionale:
- 6.1. coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli inerenti alla raccolta differenziata e al trattamento, all'informazione adeguata dei detentori di rifiuti, alla raccolta e alla comunicazione dei dati;
- 6.2. tengano conto dei proventi della vendita delle materie prime secondarie ricavate dai rifiuti;
- 6.3. siano calcolati in funzione del costo effettivo della gestione del fine vita dei singoli prodotti immessi nel mercato unionale rientranti nel regime di responsabilità;
- 6.4. sostengano iniziative di prevenzione dell'inquinamento da rifiuti e azioni di pulizia;
- 7. predispongono una procedura di riconoscimento dei regimi di responsabilità estesa del produttore, al fine di:
- 7.1. garantire la trasparenza dei regimi in termini di contributi versati dai produttori, ivi compresa l'incidenza sui prezzi di vendita, come pure sul piano della competitività e dell'apertura a piccoli enti e imprese;
- 7.2. definire la copertura geografica dei regimi;
- 7.3. garantire la parità di trattamento dei produttori nazionali e degli importatori;
- 7.4. assicurare un meccanismo di autocontrollo mediante verifiche regolari dei regimi condotte da terzi, incentrato su entrambi i seguenti aspetti:
  - 7.4.1. sana gestione finanziaria del regime calcolo della totalità dei costi per tipo di prodotti; impiego dei fondi raccolti; e
  - 7.4.2. adeguata raccolta e trattamento dei rifiuti, legalità delle spedizioni di rifiuti e qualità dei dati e della rendicontazione;
- 8. fissano sanzioni proporzionate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e/o mancato rispetto dei presenti requisiti;
- 9. si dotano di mezzi adeguati di controllo e garanzia dell'applicazione, e organizzano un dialogo ufficiale e regolare tra i soggetti coinvolti.

### **TRASVERSALE 2015: documentazione**

# L'EPR come rivista dalla seconda proposta di direttiva sull'Economia circolare (dicembre 2015) – in rosso gli emendamenti previsti all'articolo 8 della direttiva 2008/98/Ce

#### Article 8 - Extended producer responsibility

1. In order to strengthen the re-use and the prevention, recycling and other recovery of waste, Member States may take legislative or non-legislative measures to ensure that any natural or legal person who professionally develops, manu- factures, processes, treats, sells or imports products (producer of the product) has extended producer responsibility.

Such measures may include an acceptance of returned products and of the waste that remains after those products have been used, as well as the subsequent management of the waste and financial responsibility for such activities. These measures may include the obligation to provide publicly available information as to the extent to which the product is re-usable and recyclable.

Such measures may also include the establishment of extended producer responsibility schemes defining specific operational and financial obligations for producers of products.

2. Member States may take appropriate measures to encourage the design of products in order to reduce their envi- ronmental impacts and the generation of waste in the course of the production and subsequent use of products, and in order to ensure that the recovery and disposal of products that have become waste take place in accordance with Articles 4 and 13.

Such measures may encourage, inter alia, the development, production and marketing of products that are suitable for multiple use, that are technically durable and that are, after having become waste, suitable for proper and safe recovery and environmentally compatible disposal.

Such measures may encourage, inter alia, the development, production and marketing of products that are suitable for multiple use, that are technically durable and that are, after having become waste, suitable for preparation for re-use and recycling in order to facilitate proper implementation of the waste hierarchy. The measures should take into account the impact of products throughout their life cycle.

- 3. When applying extended producer responsibility, Member States shall take into account the technical feasibility and economic viability and the overall environmental, human health and social impacts, respecting the need to ensure the proper functioning of the internal market.
- 4. The extended producer responsibility shall be applied without prejudice to the responsibility for waste management as provided for in Article 15(1) and without prejudice to existing waste stream specific and product specific legislation.
- 5. The Commission shall organise an exchange of information between Member States and the actors involved in producer responsibility schemes on the practical implementation of the requirements defined in Article 8a and on best practices to ensure adequate governance and cross-border cooperation of extended producer responsibility schemes. This includes, inter alia, exchange of information on the organisational features and the monitoring of producer responsibility organisations, the selection of waste management operators and the prevention of littering. The Commission shall publish the results of the exchange of information.'

## **TRASVERSALE 2015: documentazione**

#### Article 8a General requirements for extended producer responsibility schemes

- 1. Member States shall ensure that extended producer responsibility schemes established in accordance with Article 8, paragraph 1:
  - define in a clear way the roles and responsibilities of producers of products placing goods on the market of the Union, organisations implementing extended producer responsibility on their behalf, private or public waste operators, local authorities and, where appropriate, recognised preparation for re-use operators;
  - define measurable waste management targets, in line with the waste hierarchy, aiming to attain at least the quantitative targets relevant for the scheme as laid down in this Directive 94/62/EC, Directive 2000/53/EC, Directive 2006/66/EC and Directive 2012/19/EU;
  - establish a reporting system to gather data on the products placed on the Union market by the producers subject to extended producer responsibility. Once these products become waste, the reporting system shall ensure that data is gathered on the collection and treatment of that waste specifying, where appropriate, the waste material flows;
  - ensure equal treatment and non-discrimination between producers of products and with regards to small and medium enterprises.
- 2. Member States shall take the necessary measures to ensure that the waste holders targeted by the extended producer responsibility schemes established in accordance with Article 8, paragraph 1, are informed about the available waste collection systems and the prevention of littering. Member States shall also take measures to create incentives for the waste holders to take part in the separate collection systems in place, notably through economic incentives or regulations, when appropriate.
- 3. Member States shall take the necessary measures to ensure that any organisation set up to implement extended producer responsibility obligations on behalf of a producer of products:
  - (a) has a clearly defined geographical, product and material coverage;
  - (b) has the necessary operational and financial means to meet its extended producer responsibility obligations;
  - (c) puts in place an adequate self-control mechanism, supported by regular independent audits to appraise:
    - the organisation's financial management, including the compliance with the requirements laid down in paragraph 4(a) and (b);
    - the quality of data collected and reported in accordance with paragraph 1, third indent, and the requirements of Regulation (EC) No 1013/2006.
- (d) makes publicly available the information about:
  - its ownership and membership;
  - the financial contributions paid by the producers;
  - the selection procedure for waste management operators.

#### -> segue

## **TRASVERSALE 2015: documentazione**

- 4. Member States shall take the necessary measures to ensure that the financial contributions paid by the producer to comply with its extended producer responsibility obligations:
  - (a) cover the entire cost of waste management for the products it puts on the Union market, including all the following:
    - costs of separate collection, sorting and treatment operations required to meet the waste management targets referred
      to in paragraph1 second indent, taking into account the revenues from re-use or sales of secondary raw material from their
      products;
    - costs of providing adequate information to waste holders in accordance with paragraph 2;
    - costs of data gathering and reporting in accordance with paragraph 1, third indent.
  - (b) are modulated on the basis of the real end-of-life cost of individual products or groups of similar products, notably by taking into account their re-usability and recyclability;
  - (c) are based on the optimised cost of the services provided in cases where public waste management operators are responsible for implementing operational tasks on behalf of the extended producer responsibility scheme.
- 5. Member States shall establish an adequate monitoring and enforcement framework with the view to ensure that the producers of products are implementing their extended producer responsibility obligations, the financial means are properly used, and all actors involved in the implementation of the scheme report reliable data.
- Where, in the territory of a Member State, multiple organisations implement extended producer responsibility obligations on behalf of the producers, Member State shall establish an independent authority to oversee the implementation of extended producer responsibility obligations.
- 6. Member States shall establish a platform to ensure a regular dialogue between the stakeholders involved in the implementation of extended producer responsibility, including private or public waste operators, local authorities and, where applicable, recognised preparation for re-use operators.'
- 7. Member States shall take measures to ensure that extended producer responsibility schemes that have been established before [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive], comply with the provisions of this article within twenty-four months of that date.